



IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 656 DEL 15/04/2025**

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 65 del 31.01.2025 "Assegnazione dei budget per l'anno 2025 a seguito dell'adozione del BPE 2025";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0029281 del 04.04.2025 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamata la deliberazione n. 19 del 17.1.2025 con la quale è stato approvato il piano programmatico aziendale 2025 per il rinnovo di convenzioni e/o accordi nelle materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali e in cui si precisa che eventuali atti di approvazione di nuove convenzioni non rientranti nel piano programmatico aziendale 2025, ma riguardanti le materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, saranno approvati con proprio provvedimento "determina";

vista l'e-mail del 27.1.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 7089, con la quale l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede a Vercelli in via Duomo n. 6, richiede la sottoscrizione di una convenzione curriculare quadro per permettere lo svolgimento di tirocini, presso le strutture aziendali, da parte di studenti iscritti ai Corsi di Laurea ed ai Master;

precisato che sono esclusi dalla presente convenzione i tirocini professionalizzanti dei corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e delle Scuole di Specializzazione ad indirizzo medico sanitario;

dato atto che la succitata Università garantisce nella convenzione che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare successivamente, nel dettaglio, i singoli tirocini;



ricordato che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi di riqualificazione o specialistici;

viste le mail del 25.2.2025, del 10.3.2025 e del 17.3.2025, agli atti di questo ufficio, con le quali il Coordinatore Area Sviluppo e Ricerca della S.C. Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali DAPSS, il Direttore f.f. della S.C. Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali DAPSS e la Direzione Medica Varese hanno espresso rispettivamente pareri favorevoli in merito;

stabilito che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;

precisato che il tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

precisato altresì che il suddetto tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

ritenuto conseguentemente di approvare e stipulare la convenzione con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari in favore degli studenti di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e master di I e II livello, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato n. 1) costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 3 (tre) anni;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare la convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture aziendali da parte di studenti dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e master di I e II livello, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 3 (tre) anni;
2. di precisare che sono esclusi dalla presente convenzione i tirocini professionalizzanti dei corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e delle Scuole di Specializzazione ad indirizzo medico sanitario;



3. di dare atto che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;
4. di precisare che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;
5. di precisare altresì che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
7. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore della S.C Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali DAPSS, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore della Struttura vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.";
8. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica Varese, Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociali - DAPSS, Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI durante il
PERCORSO DI STUDI**

L'Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE , C.F. 94021400026 , con sede legale in Vercelli (VC), Via Duomo, 6 - CAP 13100 , d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal *Rettore* Prof. Menico Rizzi, nato *omissis* il *omissis*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, che ha delegato per la sottoscrizione delle Convenzioni Quadro relative a Stage e Tirocini, la Prof.ssa Chiara Bisio D.R. del 21/12/2024 Rep. n.. 2352

e

L'ASST Sette Laghi partita IVA 03510050127, con sede legale in V.le Luigi Borri n. 57 21100 Varese (VA) d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0029281 del 4.4.2025;

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e al regolamento di Ateneo per lo svolgimento di tirocini/stage attivati durante il percorso di studio;
considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio;

convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali, iscritti all'Università degli Studi del Piemonte Orientale e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, scuole o corsi di perfezionamento e master di I e di II livello, su proposta del soggetto promotore.

Sono esclusi dalla presente convenzione i tirocini professionalizzanti dei corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e delle Scuole di Specializzazione ad indirizzo medico sanitario;

Art.2 - Finalità, contenuti del tirocinio, tutor e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ogni tirocinante inserita/o presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da una/un tutor designata/o dal soggetto promotore, in veste di responsabile organizzativo, e da una/un tutor aziendale, indicata/o dal soggetto ospitante con funzioni di affiancamento alla/al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

La durata del tirocinio viene stabilita direttamente dai soggetti coinvolti, non può essere inferiore ad un mese e superiore a dodici mesi e il tirocinio deve terminare prima del conseguimento del titolo di studi da parte dello studente.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto ospitante, la/il tirocinante ed il soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle

disposizioni vigenti e valutando eventuali esigenze di studio della/del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del soggetto ospitante, che la/il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Al termine del tirocinio il soggetto ospitante è tenuto a rilasciare al soggetto promotore una valutazione dell'esperienza fatta dalla/dal tirocinante tramite apposita relazione o questionario.

Art.3 - Assicurazioni e comunicazioni

Le/I tirocinanti sono coperte/i da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il soggetto promotore, inoltre, assicura le/i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio della/del tirocinante, il soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al soggetto promotore. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 4 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai sensi dell'art. 37 comma 14 bis del D.Lgs 81/08, così come definito dall'Accordo di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011:

 "formazione generale": erogazione a carico del soggetto promotore;

 "formazione specifica": erogazione a carico del soggetto ospitante;

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista, a carico del soggetto ospitante;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08, a carico del soggetto ospitante;

L'inizio del tirocinio potrà avvenire solo a seguito del nulla osta rilasciato dal medico competente del soggetto ospitante.

Art.5 -Trattamento deidati

Le parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione allapresente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute da responsabili, incaricati, dipendenti o collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art 6 - Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 3 anni. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione; il recesso potrà intervenire in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o tramite P.E.C.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art.8 - Spese

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al soggetto ospitante.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Art.9 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Varese.

Previa lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale.

Li,

(Soggetto promotore)

Università del Piemonte Orientale
per delega di firma del Rettore
Prof.ssa Chiara Bisio

(Soggetto ospitante)

ASST Sette Laghi
per delega di firma del Direttore Generale
Il Direttore
S.C. Affari Generali e Legali
Dott. Damiano Ghilotti



Determinazione Dirigenziale n. **656** del **15/04/2025**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI
CURRICULARI.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 16/04/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Aletti Donatella